

1
2018

CENTRO
STUDI EPPI

IL CUMULO
GRATUITO



ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI

Dal 1° gennaio 2017, oltre a totalizzazione e ricongiunzione, è possibile ricorrere ad un altro strumento per non “perdere” gli spezzoni contributivi accumulati in diversi enti previdenziali, spezzoni che – di per sé stessi considerati – non darebbero diritto ad un autonomo diritto a pensione. Si tratta del “cumulo gratuito” che permetterà di conseguire un’unica pensione di vecchiaia, anzianità (vecchiaia anticipata), inabilità ed ai superstiti. Con la firma della convenzione quadro, avvenuta il 29 marzo 2018, che rende operativo questo istituto, vediamo di seguito i requisiti di accesso e le principali differenze con la totalizzazione.



IL CUMULO GRATUITO

L'articolo 1, comma 195, della legge n.

232 del 2016 ha innovato la previgente normativa in tema di cumulo gratuito prevedendo che questa facoltà fosse estesa anche a favore di chi avesse avuto accreditati contributi presso gli <<enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103>>.

Sempre la richiamata norma ha esteso la facoltà di ricorrere al cumulo gratuito anche a favore di chi avesse già maturato l'autonomo diritto a pensione fosse anche in una sola delle diverse gestioni interessate.

Quali contributi si possono cumulare?

Possano essere cumulati i contributi versati:

- 1) nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), quali ad esempio i contributi da lavoro dipendente privato (gestione Inps, FPLD), da lavoro dipendente pubblico (ex gestione Inpdap, adesso Inps); da artigiani e commercianti (ARTCOM).
 - 2) nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'AGO, quali ad esempio il Fondo volo, il Fondo elettrici, il Fondo per i dirigenti delle aziende industriali (ex Inpdai, adesso Inps), il Fondo per i lavoratori dello spettacolo (ex Enpals, adesso Inps).
 - 3) nelle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 509/1994 (cosiddetti enti privatizzati), quali ad esempio Inarcassa e Cassa Geometri (CIPAG).
 - 4) nelle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 103/1996 (cosiddetti enti privati), quali ad esempio Ente pluricategoriale (EPAP) ed Ente agrotecnici e periti agrari (ENPAIA).
 - 5) nella Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 (nota bene: i contributi accreditati in questa gestione non possono mai essere oggetto di ricongiunzione).
 - 6) nel Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
- Sono esclusi dal cumulo gratuito i periodi contributivi maturati presso gestioni integrative dell'AGO quali ad esempio Enasarco.

Quali sono le prestazioni richiedibili in cumulo?

I contributi accreditati nei diversi enti previdenziali possono essere utilizzati ai fini della liquidazione della:

- 1) pensione di vecchiaia
- 2) pensione di anzianità (vecchiaia anticipata)
- 3) pensione di inabilità
- 4) pensione ai superstiti

Quali sono le cause di esclusione dal cumulo gratuito?

Non può accedere al cumulo gratuito chi sia già titolare di pensione in uno degli enti previdenziali nei quali risultano accreditati contributi. Così come avviene per l'accesso alla totalizzazione, l'esclusione opera anche nel caso in cui il soggetto sia titolare di assegno di invalidità. In quest'ultimo caso, però, qualora vi sia un aggravamento delle condizioni tale da legittimare il riconoscimento della pensione di inabilità, è possibile accedere al pensionamento di inabilità in cumulo gratuito in quanto si avrebbe la preventiva revoca dell'assegno di invalidità. Sul punto la [circolare 140/2017](#) dell'Inps non si esprime, anche se – per coerenza di sistema – non vi dovrebbero esser dubbi sull'accessibilità al trattamento così come prospettato.

Chi abbia presentato una domanda di pensione in totalizzazione prima del 1° gennaio 2017, e la stessa non sia stata ancora definita, può rinunciare ed optare per il cumulo gratuito (vedi [articolo 1, comma 248, della legge n. 228 del 2012](#)).

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che abbiano presentato una domanda di ricongiunzione, occorrerà distinguere se la stessa sia stata presentata ai sensi della [legge 29/1979](#) (riservata ai lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS) ovvero ai sensi della legge 45/1990 (riservata anche ai lavoratori autonomi che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti).

Nel primo caso, coloro che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 1° gennaio 2017, ed abbiano presentato la domanda di ricongiunzione dal 1° luglio 2010 in poi, possono recedere dalla stessa a condizione che non sia stato

pagato integralmente il relativo onere. La domanda di recesso deve intervenire entro e non oltre il 1° gennaio 2018 e darà diritto alla restituzione di quanto versato (vedi [articolo 1, comma 247, della legge n.228 del 2012](#), nonché la [circolare Inps n. 60 del 16 marzo 2017, paragrafo 5](#)).

Chi, invece, avesse esercitato la ricongiunzione ai sensi della legge 45 del 1990, non potrà avvalersi del cumulo gratuito.



LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Il novellato [articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012](#) ha previsto che il cumulo gratuito può essere chiesto da chi avesse il requisito anagrafico minimo (ad oggi) di 66 anni e 7 mesi (vedi [l'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214), nonché un'anzianità minima contributiva di 20 anni (vedi [l'articolo 24, comma 7, del citato DL 201/2011](#)).

Dati questi requisiti minimi, il [comma 241](#) dell'articolo 1 della legge 228/2012 specifica testualmente: <<Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei **requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati** tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e **degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva**, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto>>.

Su questo primo nodo si è aperto un confronto serrato tra l'Inps e le Casse privatizzate e private dei liberi professionisti, che ha visto coinvolto in veste di primattore anche il Ministero del Lavoro, perché – a seconda delle diverse interpretazioni fornite – si

sarebbero generati effetti finanziari importanti sui bilanci delle Casse stesse, senza che il legislatore si fosse preoccupato di garantire alcun tipo di copertura economica.

Nonostante la novellata legge sia estremamente chiara e non lasciasse spazi a dubbi interpretativi (si applicano i requisiti anagrafici e contributivi più elevati), il Ministero del Lavoro ha configurato questa nuova forma di pensione quale <<fatispecie a formazione progressiva ai fini dell'operatività di taluni istituti (quali, ad esempio, l'integrazione al minimo, la maggiore sociale o la quattordicesima)>>. Tramite questa interpretazione, il Ministero ha autorizzato l'Inps a procedere alla liquidazione anticipata della quota di sua competenza (nell'ipotesi in cui, ovviamente, fossero coinvolte gestione con criteri peggiorativi), salvo ribadire che la <<**pensione non può che considerarsi unica dal punto di vista giuridico** e, pertanto, gli istituti all'attenzione, attesa anche la ratio sottesa alla loro erogazione, potranno essere operativi una volta sola, **laddove si perfezioni, ai fini del diritto e della misura, il trattamento pensionistico**>>.

Forte di questa interpretazione, l'Inps ha emesso il 12 ottobre 2017 la [circolare 140](#) con la quale ha fornito alle sedi provinciali le indicazioni per gestire le domande di pensionamento in regime di cumulo che vedano coinvolte le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

I requisiti anagrafici e contributivi: quali differenze con la totalizzazione

Come abbiamo visto, la legge fissa dei requisiti minimi per accedere al trattamento in cumulo, demandando all'analisi delle diverse gestioni interessate l'individuazione di quelli che – in concreto – dovranno essere raggiunti per poter godere della pensione. Questa è la prima grande differenza con la totalizzazione: chi ricorre a questo istituto sa che il

requisito anagrafico è determinato

indipendentemente dalle gestioni interessate e con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Come possiamo notare dalla tabella sottostante, se fossero coinvolti solo l'Inps e l'Eppi, oggi come oggi converrebbe optare (dal punto di vista strettamente anagrafico) per il cumulo gratuito.

	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Spazio finestra	Decorrenza pensione
Totalizzazione (fino al 2018)	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
Totalizzazione (dal 2019)	66 anni	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi
Cumulo gratuito (fino al 2018)	66 anni e 7 mesi	20 anni	//	66 anni e 7 mesi
Cumulo gratuito (dal 2019)	67 anni	20 anni	//	67 anni

Discorso diverso quando risultino coinvolte gestioni che abbiano requisiti più elevati rispetto a quelli dell'Inps. Vediamo alcuni esempi per comprendere meglio cosa accadrebbe in regime di cumulo se la domanda ed il diritto fossero maturati nel 2018.

Esempio n. 1

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inps	66 anni e 7 mesi	20 anni	66 anni e 7 mesi	69 anni
Cassa Geometri	69 anni	35 anni	69 anni	69 anni
Eppi	65 anni	5 anni	69 anni	69 anni

Esempio n. 2

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inps	66 anni e 7 mesi	20 anni	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
Inarcassa	66 anni	32 anni	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
Eppi	65 anni	5 anni	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Nel primo esempio l'Inps liquiderà la quota di pensione a suo carico al compimento dei 66 anni e 7 mesi, mentre Cassa Geometri ed Eppi liquideranno la loro quota al raggiungimento del requisito contributivo ed anagrafico più elevato e – quindi – al compimento del 69° anno d'età. Nel secondo, invece, supposto che i requisiti contributivi siano maturati al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, la pensione verrebbe liquidata a quella data da tutte e tre le gestioni interessate,

Esempio n. 3

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inarcassa	66 anni	32 anni	70 anni	70 anni
Cassa Geometri	69 anni	35 anni	70 anni	70 anni
Eppi	65 anni	5 anni	70 anni	70 anni

Occorre chiarire, al fine di fugare qualsiasi dubbio in proposito, che la data di "maturazione del diritto" è stata indicata pari a quella del requisito anagrafico **supponendo che a quel momento sia maturato anche il requisito contributivo**. Se così non fosse, perché ad esempio il requisito contributivo fosse maturato in Cassa Geometri al raggiungimento del 70° anno, la decorrenza della pensione slitterebbe a quell'età (vedi esempio n. 3).

Il criterio di calcolo

Il criterio di calcolo della pensione in cumulo gratuito è stato il secondo grande nodo che è stato necessario sciogliere per permettere a tutte le gestioni interessate di determinare l'onere a loro carico. Cerchiamo di capire, attraverso la lettura delle norme qual era il problema.

Il **comma 245** della legge 228/2012 prevede che ciascuna gestione determini la quota di propria pertinenza avendo a riferimento i periodi di iscrizione maturati ed applicando le regole di calcolo previste dall'ordinamento stesso. Fin qui, nessun dubbio. È il successivo **comma 246** ad aver creato più di qualche controversia. Secondo questa disposizione, infatti, per la determinazione del sistema di calcolo da applicare si deve avere a riferimento non già la sola contribuzione maturata in ciascuna gestione, bensì tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nei diversi enti coinvolti. Questo vorrebbe dire, ad esempio, che se il pensionando ha maturato – al 31 dicembre 1995 – 14 anni di contribuzione presso l'Inps e 6 anni presso la Cassa geometri, ciascuna delle due gestioni dovrebbe adottare il criterio di calcolo a cui si avrebbe diritto a fronte di un'anzianità contributiva complessiva di 20 anni. Come è facilmente intuibile, un meccanismo di tal fatta ha effetti non indifferenti: nel caso di specie l'Inps sarebbe, infatti, tenuta ad applicare il criterio di calcolo retributivo, anziché quello contributivo. Il 31 dicembre 1995 fa, infatti, da spartiacque nel sistema pubblico: chi aveva maturato a quella data un'anzianità contributiva di almeno 18 anni avrebbe avuto diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo; chi ne avesse maturati almeno 15 avrebbe avuto diritto al sistema misto (retributivo per le anzianità sino al 31/12/2015 e contributivo per quelle successive); chi, infine, si fosse posizionato sotto quella soglia, si sarebbe visto liquidare la pensione con il solo sistema contributivo.

L'interpretazione fornita dall'Inps è invece più restrittiva, secondo l'istituto – infatti – per la

determinazione dell'anzianità contributiva *deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.*

Per quanto riguarda le altre Casse di previdenza privatizzate e private (D. Lgs. 509/94 e D. lgs. 103/96), ognuna di esse sta adottando proprie delibere – sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti – con l'individuazione dei meccanismi di calcolo che saranno applicati.

Quella del criterio di calcolo che segue le regole proprie della gestione presso la quale sono accreditati i contributi è la seconda differenza rilevante rispetto alla totalizzazione. Ricorrendo a questo istituto la pensione è determinata applicando le regole di calcolo proprie di ciascuna gestione solo allorquando sia maturato l'autonomo diritto al trattamento pensionistico. Diversamente si applica il sistema contributivo, ovvero il sistema contributivo "corretto" per le Casse dei liberi professionisti privatizzate (vedi [articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 46](#)).

Maturazione autonomo diritto	Cumulo gratuito	Totalizzazione
si	Regole proprie di ciascuna gestione	Regole proprie di ciascuna gestione
no	<p>1) INPS: sistema di calcolo proprio della gestione in ragione delle sole annualità accreditate presso la stessa</p> <p>2) Casse dei liberi professionisti: sistema di calcolo individuato mediante apposita delibera ovvero sistema tipico della gestione</p>	Sistema contributivo

Per quanto riguarda i periodi di contribuzione coincidenti in diverse gestioni, essi valgono una sola volta ai fini del diritto (inteso come verifica dell'anzianità contributiva), ma sono sempre valorizzati ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.



LA PENSIONE DI ANZIANITÀ (VECCHIAIA ANTICIPATA)

L'articolo 1, comma 195, della legge 232/2016 ha esteso la possibilità di ricorrere al cumulo gratuito anche per l'accesso alla pensione di anzianità (vecchiaia anticipata).

Chi si vorrà avvalere di questo istituto dovrà avere un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi (per le donne) o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini), così come previsto dall'[articolo 24, comma 10, del decreto legge 201/2011](#). Questo requisito, così come quelli previsti per il pensionamento di vecchiaia, sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita ([articolo 12, commi da 12 bis a 12 quinquies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122](#)).

Non è possibile esprimere un giudizio di convenienza tra totalizzazione e cumulo gratuito senza conoscere i diversi criteri di calcolo che saranno applicati. Se, infatti, avessimo a riferimento esclusivamente i requisiti contributivi minimi previsti per il 2018, per accedere alla totalizzazione è necessario aver maturato un'anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, ma la pensione decorrerà una volta superato lo spazio finestra di 21 mesi e – quindi – a 42 anni e 4 mesi. Questo fa sì che vi sia un anticipo rispetto al cumulo gratuito di 6 mesi. Ma non possiamo limitarci a questa valutazione, perché le diverse modalità di calcolo della quota di pensione potrebbero far pendere la bilancia a favore del cumulo gratuito. Occorrerà, quindi, valutare sempre caso per caso,

avendo cura di farsi produrre dalle diverse gestioni interessate una simulazione di calcolo della quota di pensione.



LA PENSIONE AI SUPERSTITI

L'[articolo 1, comma 242, della 228/2012](#), rimanda all'[articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 42/2006](#) per l'individuazione dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ai superstiti (denominata "indiretta" se al momento del decesso il dante causa non era già titolare di pensione, "di reversibilità" se invece lo fosse).

In particolare è previsto che il diritto a pensione si maturi avendo a riferimento i requisiti previsti dall'ultimo ente presso il quale risultava iscritto il dante causa al momento del decesso. Nell'ipotesi in cui fosse l'Eppi, basta che siano stati maturati complessivamente – tra tutte le gestioni interessate – almeno 5 anni di contribuzione.

Da notare che la [circolare Inps 140/2017](#) (paragrafo 1.4) specifica una circostanza molto interessante e cioè che «<si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti (...) **indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite**>>. Questa interpretazione è molto importante se si pensa che l'articolo 18, comma 7, lettera b) del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza Eppi prevede una categoria di aventi diritto (i figli fino a 23 anni che frequentino un tirocinio di praticantato professionale) che non trova parallelo nel sistema generale (i figli hanno diritto fino a 21 anni se frequentino una scuola media o professionale, ovvero fino a 26 anni se frequentino l'università). Ciò vuol dire che il figlio del dante causa

che frequenti un tirocinio di praticantato professionale avrà diritto alla pensione anche se – ad esempio – nel sistema generale dell'AGO non avrebbe diritto alla stessa.

Ulteriore specifica introdotta dalla citata circolare Inps riguarda l'ipotesi in cui – essendo interessate ulteriori gestioni che prevedano requisiti anagrafici e contributivi superiori a quelli Inps – il dante causa, ammesso alla liquidazione "anticipata" della quota a carico Inps, deceda prima di aver maturato il diritto a pensione.

In questo caso occorre distinguere se in Inps sia stato maturato l'autonomo diritto o se, invece, siano stati rilevanti i contributi accreditati nelle altre gestioni interessate. Nel primo caso, le ulteriori gestioni interessate procederanno alla liquidazione della quota di pensione di reversibilità determinata "secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità". Nel secondo, il *nomen* del trattamento – fermi restando i criteri di determinazione previsti dagli ordinamenti di ciascuna gestione – sarà "pensione indiretta".



LA PENSIONE DI INABILITÀ

La disciplina di questo trattamento è definita con rimando all'[articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 42/2006](#). In particolare, la verifica dei requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché degli ulteriori requisiti richiesti, è effettuata sulla base delle regole della gestione presso la quale risultava iscritto l'assicurato al verificarsi dello stato inabilitante. Sarà, quest'ultima gestione ad attivare le procedure necessarie per l'accertamento del reale *status* clinico. In ipotesi di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, laddove fosse prevista la liquidazione di un'eventuale maggiore convenzionale, si applica – ancora una volta – la disciplina della gestione presso la quale risultava iscritto l'assicurato al verificarsi

dello stato inabilitante. E così, nel caso di Eppi, si procederà – come previsto dall'articolo [1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#) – al riconoscimento di un'anzianità contributiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante previdenziale un'ulteriore quota di contribuzione figurativa riferita al periodo mancante tra l'età posseduta alla data di accertamento dell'inabilità ed il 60° anno d'età. L'onere di questa maggiorazione convenzionale sarà ripartito – in analogia a quanto avviene per la totalizzazione – in rapporto all'anzianità contributiva maturata presso le diverse gestioni e quella complessiva attribuita per la misura del trattamento di inabilità.



A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA

La domanda di pensione in regime di cumulo va presentata alla gestione presso la quale – da ultimo – risulta iscritto l'interessato. Nel caso in cui vi fossero più gestioni che rispondono a questo requisito, sarà possibile scegliere a quale di queste presentare la domanda.

La domanda di pensione di reversibilità andrà, invece, sempre presentata all'Inps.



CHI PAGA I TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN CUMULO

L'articolo 1, comma 244, della legge 228/2012 rinvia – ancora una volta – alle disposizioni in tema di totalizzazione per individuare l'ente che materialmente procederà al pagamento della pensione.

In forza di questo rimando, sarà l'Inps a liquidare i trattamenti in cumulo: ciascuna gestione coinvolta

accrediterà all'Istituto la quota di propria competenza. Per far questo, e dare effettivo corso alla possibilità di accedere al cumulo, ciascun ente previdenziale stipulerà – sulla falsariga di quanto avvenuto per la totalizzazione – un'apposita convenzione con l'Inps. Quale ente liquidatore, sarà l'Inps a procedere all'emissione delle relative Certificazioni Uniche, così come a determinare la perequazione (rivalutazione in base agli aumenti del costo della vita) del trattamento ripartendo il relativo onere tra le diverse gestioni interessate.



COSA SCEGLIERE TRA CUMULO GRATUITO E TOTALIZZAZIONE

Come accennato allorquando si sono illustrati i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia ed a quella di anzianità (vecchiaia anticipata), in linea di principio si può dire che il cumulo gratuito – specie quando le gestioni interessate siano solo Inps ed Eppi – è da preferire alla totalizzazione. Come, tuttavia, già consigliato nel documento del [Centro Studi n. 2/2015](#) (allorquando si illustrarono le principali differenze tra totalizzazione e ricongiunzione) è necessario valutare di volta in volta la singola posizione contributiva ricordando che l'interessato non deve essere già titolare di pensione od aver perfezionato una domanda di ricongiunzione o di pensione in totalizzazione. Di seguito, comunque, alcuni accorgimenti da valutare per accedere consapevolmente ai diversi istituti giuridici.

Pensione di vecchiaia

Accertarsi, ricorrendo eventualmente all'ausilio dei patronati presenti sul territorio, se si sia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia negli altri enti

previdenziali coinvolti sulla base dei soli contributi ivi versati. Nell'ipotesi in cui **sia certificato il diritto a pensione**, e non fossero esclusi periodi contributivi, **si consiglia di tener separate le posizioni previdenziali presentando due o più domande di pensione**. In questo modo l'iscritto Eppi potrà richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento del 65° anno d'età, senza dover "aspettare" il raggiungimento del requisito anagrafico previsto nel sistema generale (66 anni e 7 mesi), od addirittura quello peggiore previsto in altre gestioni (vedasi le tabelle esemplificative di confronto alle pagine 4 e 5). Le altre gestioni interessate liquideranno i trattamenti pensionistici secondo le decorrenze di loro pertinenza.

Nell'ipotesi in cui **non si sia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia** negli altri enti previdenziali coinvolti, occorrerà valutare concretamente quali siano i requisiti più elevati (sia anagrafici che contributivi) ai quali si dovrà soggiacere per accedere al trattamento pensionistico in cumulo. Se questi fossero più elevati rispetto a quelli previsti per la totalizzazione (vedasi la tabella sottostante), occorrerà verificare i criteri di calcolo e della conseguente quota di pensione liquidabile ricorrendo ai due diversi istituti, per scegliere con cognizione di causa.

Totalizzazione	Requisito anagrafico	Requisito contributivo (in anni)	Spazio finestra	Decorrenza della pensione
2017	65 anni e 7 mesi	20	18 mesi	67 anni e 1 mese
2018	65 anni e 7 mesi	20	18 mesi	67 anni e 1 mese
2019	66 anni	20	18	67 anni e 6 mesi

Pensione di anzianità (vecchiaia anticipata)

Anche in questo caso l'iter da seguire è lo stesso rappresentato per la pensione di vecchiaia, verificando – in primo luogo – la maturazione

dell'autonomo diritto nelle diverse gestioni interessate ed, in caso di non raggiungimento dei requisiti in tutte le gestioni, ottenere una simulazione da parte delle diverse gestioni interessate di quella che sarebbe la quota di pensione liquidabile ricorrendo ai due diversi istituti.

Si ricorda, come evidenziato nella tabella sottostante, che i requisiti per accedere alla pensione di anzianità (vecchiaia anticipata) in totalizzazione, sono migliorativi (intesa come decorrenza del trattamento) rispetto a quelli del cumulo (42 anni e 10 mesi).

Totalizzazione	Requisito contributivo	Spazio finestra	Decorrenza della pensione
2017	40 e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2018	40 e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2019	41 anni	21 mesi	42 anni e 9 mesi
Cumulo gratuito	Requisito contributivo	Spazio finestra	Decorrenza della pensione
2017	42 anni e 10 mesi	//	42 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	//	42 anni e 10 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	//	42 anni e 10 mesi